



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

# REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 66 del 21 dicembre 1999

Modificato con deliberazione consiliare n. 49 del 27 settembre 2001



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma,n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

Art. 1 Oggetto del regolamento pag. 4

### TITOLO I - LE ENTRATE COMUNALI

Art. 2 Individuazione delle entrate comunali pag. 4  
Art. 3 Regolamenti specifici pag. 4  
Art. 4 Determinazione canoni prezzi e tariffe pag. 5  
Art. 5 Agevolazioni riduzioni ed esenzioni pag. 5

### TITOLO II - GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6 Forme di gestione pag. 5  
Art. 7 Funzionario responsabile della gestione dei tributi comunali pag. 6  
Art. 8 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie pag. 6  
Art. 9 Responsabilità nella gestione delle entrate pag. 7  
Art. 10 Modalità di pagamento pag. 7  
Art. 11 Attività di riscontro pag. 7  
Art. 12 Omissioni e ritardo dei pagamenti pag. 8  
Art. 13 Dilazioni di pagamento pag. 8  
Art. 14 Attività di accertamento liquidazione e sanzionatoria pag. 9  
Art. 15 Rimborsi pag. 9  
Art. 16 Contenzioso tributario pag. 9  
Art. 17 Sanzioni pag. 9

### TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 18 Forme di riscossione pag. 10  
Art. 19 Procedure pag. 10

### TITOLO IV – AUTOTUTELA E RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE O RECUPERO SOMME DOVUTE

Art. 20 Modalità di applicazione pag. 11  
Art. 21 Annullamento d'ufficio in caso di autoaccertamento pag. 11  
Art. 22 Rinuncia all'imposizione pag. 11  
Art. 23 Annullamento d'ufficio o rinuncia all'imposizione in caso di Autoaccertamento pag. 11

### TITOLO V - ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Art. 24 Principi generali pag. 12  
Art. 25 Ambito di applicazione pag. 12  
Art. 26 Impugnazione e modificazione dell'accertamento pag. 13  
Art. 27 Competenze pag. 13  
Art. 28 Procedimento di iniziativa dell'ufficio pag. 13



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma,n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

Art. 29 Procedimento di iniziativa del contribuente	pag. 14
Art. 30 Accertamenti con adesione	pag. 14
Art. 31 Adempimenti a seguito di adesione	pag. 15
Art. 32 Sanzionipag.	pag. 15
Art. 33 Conciliazione giudiziale	pag. 15
Art. 34 Vigenza	pag. 15
Art. 35 Formalità	pag. 16



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma,n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Le norme del presente regolamento costituiscono **la** disciplina generale dell'accertamento, della liquidazione e della riscossione di tutte le entrate comunali aventi natura sia tributaria sia non tributaria, con la sola esclusione dei trasferimenti dello **Stato** e degli altri Enti Pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità **e** trasparenza.
2. Il presente regolamento è approvato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nella legge 08.06.1990 n. 142 **e** nel Decreto Legislativo 25.02.1995 n. 77 e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché del regolamento comunale di contabilità.

## TITOLO I LE ENTRATE COMUNALI

### Art. 2

#### Individuazione delle entrate comunali

1. Le entrate comunali aventi natura tributaria sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:  
imposta comunale sulla pubblicità; diritti sulle pubbliche affissioni; imposta comunale sugli immobili;  
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (fino all'entrata in vigore della tariffa prevista dall'art. 49 del D.Lgs.05.02.1997 n. 22);  
T.O.SA.P. (fino all'eventuale entrata in vigore del canone O.S.A.P. previsto dall'art. 63 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446);
2. Le entrate comunali non aventi natura tributaria sono costituite da:  
rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;  
proventi dei servizi pubblici;  
corrispettivi per concessioni di beni demaniali;  
canoni di uso;  
qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizioni di leggi, regolamenti o a titoli di liberalità.

### Art. 3

#### Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata o tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma, n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

### Art. 4

#### Determinazione tariffe, canoni e prezzi

1. L'istituzione di nuovi tributi, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi, dei canoni, delle tariffe delle concessioni di beni demaniali compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge, salve diverse disposizioni legislative.
2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, si applicano le aliquote, le tariffe e i canoni in vigore salvo diverse disposizioni di legge.

### Art. 5

#### Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni relative alle entrate tributarie sono disciplinate dal Consiglio Comunale con specifici regolamenti riguardanti ogni singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, delle tariffe e dei canoni di cui al precedente art. 4.
  2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui all'art. 4 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, non già previste, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.
- Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni relative ad entrate non tributarie sono stabilite dalla Giunta Comunale.

## TITOLO II

### GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

### Art. 6

#### Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e di riscossione delle entrate comunali, possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b></p> <p style="text-align: center;">Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24 - 28 della L. 08.06.1990 n. 142;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3 lettera c) della L. 142/1990;
- c) ) c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22 comma 3 lettera e) della L. 142/90, i cui soci siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;
- d) affidamento mediante concessione ai Concessionari dei Servizi di Riscossione di cui al D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e al D.L.vo 112 del 13/04/1999;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997.

#### **Art. 7**

#### **Soggetti responsabili per gestione dei tributi comunali**

1. Con proprio atto il Sindaco nomina per ogni tributo di competenza dell'ente, un responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso, il Sindaco nomina inoltre il Segretario Comunale quale sostituto in caso di assenza del responsabile del tributo.
2. Il Sindaco nomina il Responsabile dei tributi sulla base dell'esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
3. Il Responsabile del tributo cura:
  - a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione dell'ufficio, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, accertamento, liquidazione, applicazione delle sanzioni tributarie);
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
  - c) sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno;
  - d) cura il contenzioso tributario;
  - e) dispone con propri atti i rimborsi, le esenzioni, le riduzioni, le rateazioni e le dilazioni;
  - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e cura il controllo della gestione;
  - g) esercita ogni altra attività prevista da leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

#### **Art. 8**

#### **Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate dal piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma,n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

### Art. 9

#### Responsabilità nella gestione delle entrate

1. I responsabili delle entrate provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio Finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, come previsto dagli artt. 21 e 22 del Decreto Legislativo 25.02.1995 n. 77, entro i 30 giorni successivi all'emissione del medesimo.
2. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva il Responsabile del Servizio incaricato è competente all'attivazione delle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.

### Art. 10

#### Modalità di pagamento

1. In via generale, e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinare ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
  - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero, nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria;
  - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della Tesoreria Comunale;
  - d) mediante carta di credito o pago bancomat di istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere Comunale. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di Tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per beneficiario" per il giorno successivo a quello di scadenza.
3. I versamenti effettuati con le modalità previste nel punto e) del presente articolo potranno essere fatti solo dopo l'emanazione degli specifici decreti da parte del ministro delle finanze, stabiliti dall'art. 24 comma 40 della L. 27.12.1997 n. 449.
4. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del Servizio di Riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602, al D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e al D.L.vo 112 del 12/04/1999 e le conseguenti convenzioni.

### Art. 11

#### Attività di riscontro

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e



## COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Via Roma,n.1  
36010 Monticello Conte Otto (VI)  
CF e P. IVA n. 00522580240  
E-mail: [urp@comune.monticello.vi.it](mailto:urp@comune.monticello.vi.it)  
Pec: [urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it](mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it)  
[www.comune.monticello.vi.it](http://www.comune.monticello.vi.it)

Urp	0444947521
Centralino	0444947511
Demografici	0444947561
Segreteria	0444947525
Ragioneria	0444947532
Urbanistica	0444947575
LLPP	0444947577
Ecologia	0444947579
Fax	0444947510

delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.

3. La Giunta Comunale può affidare a terzi, con convenzione, ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

### Art. 12

#### Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme è effettuata con atto scritto, notificato a mezzo raccomandata A.R., nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.

2. Le spese di notifica o postali sono comunque a carico dei soggetti inadempienti.

### Art. 13

#### Dilazioni di pagamento

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, possono essere concesse, con atti dei Responsabili delle entrate a specifica domanda per obiettive difficoltà, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti,

alle condizioni e nei limiti più sotto indicati :

inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; durata massima: ventiquattro mesi;

decadenza di beneficio concesso nel caso di mancato pagamento entro 10 giorni dalla scadenza della rata dovuta;

applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

2. Per i debiti di natura tributaria si deve inoltre fare riferimento alle leggi e ai regolamenti comunali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché alle disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 , al D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e al D.L.vo 26/02/1999 n. 46.

3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

~~5. Una volta iniziato lo procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 10.000.000, la rateazione viene autorizzata previa presentazione di idonea garanzia.~~

~~6. Il responsabile del tributo è autorizzato ad effettuare dilazioni di pagamento per le somme di importo superiore a L. 200.000.= complessivo di tributo ed accessori.~~



	<p align="center"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b></p> <p align="center">Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

#### **Art. 14**

#### **Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria**

1. Gli atti, gli avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, e dagli eventuali regolamenti locali dei specifici tributi.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali personalmente e, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 15**

#### **Rimborsi delle entrate tributarie e diverse**

1. Qualora non previsti da disposizioni legislative o da regolamenti specifici riferiti a ogni singola entrata tributaria, il rimborso delle somme non dovute per cessazione della fruizione del servizio o per altri casi riconosciuti legittimi decorre dal 1° giorno del bimestre solare successivo alla richiesta di rimborso, da presentarsi, pena la decadenza del diritto al rimborso stesso, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento del tributo.
2. Per le entrate di natura diversa da quelle tributarie i rimborsi, a richiesta dell'utente, saranno effettuati con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della richiesta se ciò non è previsto da specifiche disposizioni del servizio stesso.

#### **Art. 16**

#### **Contenzioso tributario**

1. Spetta alla Giunta Comunale individuare il soggetto legittimato a costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello con le modalità ed i criteri fissati dalla Giunta Comunale stessa
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita convenzione.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente previa adozione di idoneo e preventivo atto deliberativo da parte della Giunta Comunale.

#### **Art. 17**

#### **Sanzioni**

1. La determinazione delle sanzioni amministrative di cui ai Decreti Legislativi 18.12.1997 n. 471 e 473 spetta al Responsabile della Gestione di ogni singolo tributo, secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni.

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

### TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA

#### Art. 18 Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali e delle altre entrate comunali avviene, inossequio all'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.09.1973 n. 602 , dal D.P.R. 28.01.1988 n. 43 e dal D.L.vo 26/02/1999 n. 46 qualora il servizio sia affidato al Concessionario del Servizio di Riscossione dei tributi.
2. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetto o svolto in proprio dal Comune la riscossione coattiva può essere effettuata anche nelle forme stabilite dal R.D. 14.01.1910 n. 639.

#### Art. 19 Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva delle entrate sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9 ed il contribuente non abbia ottemperato agli obblighi derivanti dall'accertamento con adesione di cui all'art.30 e seguenti del presente regolamento.
2. Tuttavia, le procedure relative alla riscossione coattiva di entrate per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singola entrata, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma, n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

## TITOLO IV AUTOTUTELA E RINUNCIA ALL'IMPOSIZIONE O RECUPERO SOMME DOVUTE

### Art. 20 Modalità di applicazione

1. Il presente titolo disciplina le procedure, per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, o di rinuncia delle entrate in caso di autoaccertamento, anche in pendenza di giudizio e in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondati.

### Art. 21 Annullamento d'ufficio in caso di autoaccertamento

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la richiesta di pagamento viene esercitato in caso di autoaccertamento, qualora siano acquisiti nuovi elementi, nuovi fatti e dati.

### Art. 22 Rinuncia all'imposizione

1. Il potere di rinuncia al recupero, dopo la scadenza dei termini previsti, delle somme dovute a qualsiasi titolo viene esercitato in applicazione del criterio di economicità relativo ed assoluto, risultante dal rapporto tra costi di riscossione e ammontare del tributo.

2. L'istituto della rinuncia si applica:

- a) nel caso in cui la differenza fra il valore accertato ed il valore dichiarato non sia superiore al 5% fino al limite stabilito nel punto successivo;
- b) per tutte le entrate, siano esse di natura tributaria che non tributaria per un ammontare di €. 10.000, con esclusione:  
dell'imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili il cui ammontare sia superiore a €. 20.000 =;  
dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nel caso in cui l'accertamento e la riscossione non siano effettuati direttamente dal Comune.

### Art. 23 Annullamento d'ufficio o rinuncia All'imposizione in caso di autoaccertamento

1. I Responsabili delle entrate possono procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione o al recupero delle somme dovute in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo
- c) errore sul presupposto della tassa o sull'imposta;
- d) doppia imposizione o tassazione;

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

- e) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- f) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione Comunale.
- h) Non si procede all'annullamento d'ufficio o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale.

## TITOLO V ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

### Art. 24 Principi generali

1 Il comune di Monticello Conte Otto, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19.06.1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

### Art. 25 Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

- 1 L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
  - 2 L'accertamento con adesione può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati in solido.
  - 3 L'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
  - 4 Non è ammesso l'accertamento con adesione nei seguenti casi:
    - a) se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento; nel caso dell'ulteriore accertamento di cui al 2° comma dell'art. 26;
    - c) se è stato notificato l'avviso di accertamento o di liquidazione dopo l'invito di cui all'art. 28;
- se la violazione ricade nell'ipotesi di recidiva, intendendosi tale il comportamento sistematico di reiterati inadempimenti al dettato normativo in materia di fiscalità locale.

	<b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b> Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

### Art. 26

#### Impugnazione e modificazione dell'accertamento

1. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. L'accertamento con adesione non esclude l'esercizio di un ulteriore accertamento entro i termini previsti dalla legge ovvero dai regolamenti comunali nei seguenti casi:  
se la definizione riguarda accertamenti parziali;  
se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;  
se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare un maggiore imponibile superiore del 50% di quello definito.

CAP. 36010 - Via Roma, 1 - tel. 0444/595064 - fax 0444/597715 - C.F. 00522580240

### Art. 27

#### Competenze

1. Compete al Responsabile della gestione del tributo l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. Il Responsabile, in sede di contraddittorio con il contribuente, valuta - oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio — le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente, il rapporto costi benefici derivato dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive.
3. Il Responsabile, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento per adesione l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

### Art. 28

#### Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima dell'invio dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare mediante notifica, nel quale sono indicati:  
gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento di liquidazione suscettibile di adesione;  
il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione; la sintesi delle modalità dell'adesione;  
l'identificazione del responsabile del procedimento e l'identificazione delle modalità per chiedere chiarimenti, anche telefonicamente o telematicamente.
2. Non è fatto obbligo all'accettazione dell'invito; l'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b>  Via Roma,n.1  36010 Monticello Conte Otto (VI)  CF e P. IVA n. 00522580240  E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a>  Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a>  <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

3. Non dà luogo all'avvio della procedura di accertamento con adesione, la richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.

### Art. 29

#### Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con istanza in carta libera la formulazione dell'avviso di accertamento.
2. L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.
3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il responsabile del tributo, invita anche telefonicamente o telematicamente il richiedente a presentarsi presso l'ufficio tributi fissando il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'eventuale accertamento con adesione.
4. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al 1° comma dell'art. 28, può formulare - anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale - istanza in carta libera di accertamento con adesione, (indicando il proprio recapito anche telefonico) l'istanza è inviata al Comune con raccomandata semplice.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dei termini per l'impugnazione di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme liquidate dal Comune per l'imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.
5. L'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.

### Art. 30

#### Accertamento con adesione

1. Qualora is addivenga ad un concordato circa la "pretesa tributaria formulata dal Comune, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto in duplice esemplare, è sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile della gestione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione is fonda, nonché la quantificazione dell'imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale, nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.
3. Il perfezionamento dell'atto di adesione sospende l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato e la annulla ad avvenuto versamento dell'importo dovuto.
4. L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'obbligazione in capo a tutti i coobbligati.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b>  Via Roma, n.1  36010 Monticello Conte Otto (VI)  CF e P. IVA n. 00522580240  E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a>  Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a>  <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

### **Art. 31**

#### **Adempimenti a seguito di adesione**

1. Il versamento delle somme dovute conseguenti all'adesione dell'accertamento è eseguito entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione medesimo. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire al Servizio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento.
3. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di rate quattro trimestrali se la somma complessivamente dovuta supera £. 800.000.= L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale.
4. Qualora le somme da rateizzare superino l'importo di £. 5.000.000.= dovrà essere presentata la garanzia fidejussoria di pari importo.
5. In caso di mancato versamento, alla scadenza pattuita le somme che rimangono da versare sono rimosse coattivamente con le modalità previste dalla legge ovvero dal regolamento comunale per la gestione del tributo.

### **Art. 32**

#### **Sanzioni**

1. La definizione avvenuta prima dell'emissione dell'avviso di accertamento comporta l'applicazione delle sanzioni irrogabili nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

### **Art. 33**

#### **Conciliazione giudiziale**

1. Is intendono recepite nel presente regolamento le disposizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 19.06.1997 n. 218, concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.
2. L'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 non è consentita se ricorrono i presupposti di cui al 4° comma dell'art. 25.

### **Art. 34**

#### **Vigenza**

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2000. Da tale data is intenderanno abrogate le norme dei vigenti regolamenti comunali in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento.

	<p style="text-align: center;"><b>COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO</b></p> <p style="text-align: center;">Via Roma,n.1 36010 Monticello Conte Otto (VI) CF e P. IVA n. 00522580240 E-mail: <a href="mailto:urp@comune.monticello.vi.it">urp@comune.monticello.vi.it</a> Pec: <a href="mailto:urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it">urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it</a> <a href="http://www.comune.monticello.vi.it">www.comune.monticello.vi.it</a></p>	Urp	0444947521
		Centralino	0444947511
		Demografici	0444947561
		Segreteria	0444947525
		Ragioneria	0444947532
		Urbanistica	0444947575
		LLPP	0444947577
		Ecologia	0444947579
		Fax	0444947510

### Art. 35 Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione del presente regolamento lo stesso sarà:  
inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività mediante Raccomandata A.R. ai sensi dell'art. 52, comma 2° del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17.04.1998